

Rapporto di minoranza 2

numero

8507 R2-2

data

25 settembre 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

della Commissione sanità e sicurezza sociale sulla mozione 22 gennaio 2024 presentata da Alessandro Mazzoleni per il Gruppo Lega dei Ticinesi "Troppi aiuti sociali agli stranieri penalizzano i ticinesi; un approfondimento è indispensabile"

(v. messaggio 4 dicembre 2024 n. 8507)

1. LA MOZIONE

La mozione del 22 gennaio 2024 presentata da Alessandro Mazzoleni per il Gruppo della Lega solleva il tema dell'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali nel Cantone Ticino. Il mozionante evidenzia come una quota significativa dei beneficiari degli aiuti sociali sia costituita da persone di nazionalità straniera e propone di approfondire la possibilità di introdurre limitazioni o periodi di attesa per l'accesso a tali prestazioni. Nel concreto, il proponente chiede al Consiglio di Stato di incaricare un perito esterno, esperto in assicurazioni sociali, per chiarire se la legislazione vigente consenta o meno di:

1. escludere i residenti stranieri da determinate prestazioni sociali cantonali oppure subordinare l'accesso a tali prestazioni a un periodo minimo di residenza;
2. definire la procedura legislativa e l'impatto di eventuali modifiche sulle diverse tipologie di permesso di soggiorno (permessi C, B, S, ecc.);
3. stimare le possibili conseguenze finanziarie per il Cantone in caso di introduzione di limitazioni o periodi di attesa.

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 8507 del 4 dicembre 2024, ha analizzato la richiesta della mozione in oggetto. Dall'esame condotto emergono alcune considerazioni di ordine giuridico, statistico e operativo.

Innanzitutto, sul piano giuridico, viene precisato che effettivamente la Costituzione federale non esclude la possibilità di prevedere differenze di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini stranieri, purché tali differenze siano oggettivamente giustificate, proporzionate e finalizzate al raggiungimento di un interesse pubblico legittimo. In particolare, la giurisprudenza federale ha riconosciuto che, in talune circostanze, un trattamento differenziato non solo è ammissibile, ma necessario per garantire l'equità.

La Legislazione cantonale, infatti, già prevede in diversi ambiti condizioni aggiuntive per l'accesso degli stranieri a determinate prestazioni. Ad esempio, per gli aiuti allo studio è previsto un periodo minimo di residenza di cinque anni per i cittadini stranieri non parificati da accordi internazionali; analoghe condizioni valgono per l'accesso agli assegni integrativi

e agli assegni di prima infanzia, per i quali è richiesto un radicamento territoriale più marcato.

Al contrario, altre prestazioni, come la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (Ripam) e le prestazioni assistenziali di base, non possono essere oggetto di restrizioni aggiuntive, poiché disciplinate da norme federali o vincolate da trattati internazionali che non consentono margini discrezionali ai Cantoni.

Dal punto di vista statistico, l'analisi dei dati relativi al quinquennio 2019–2023 mostra che la distribuzione dei beneficiari è rimasta sostanzialmente stabile (vedi tabelle allegate al messaggio n. 8507). Per la Ripam, circa due terzi dei beneficiari sono cittadini svizzeri, mentre gli stranieri rappresentano complessivamente un terzo del totale. Negli aiuti allo studio, la percentuale di cittadini svizzeri è pari all'80%, con il restante 20% costituito da stranieri con diverso tipo di permesso. Per quanto riguarda gli assegni integrativi e di prima infanzia (AFI e API), la quota di stranieri si aggira complessivamente attorno a un terzo, mentre nell'assistenza sociale i cittadini svizzeri rappresentano il 64% dei beneficiari, con un lieve incremento rispetto al 2019, e gli stranieri il 36%, in leggera diminuzione nello stesso periodo. Questi dati evidenziano una tendenza di stabilità e non indicano incrementi significativi della partecipazione straniera alle prestazioni sociali cantonali.

In merito al principio di non discriminazione, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza secondo cui le differenziazioni sono ammissibili se giustificate e proporzionate. Le condizioni aggiuntive oggi previste per alcune prestazioni, come i periodi di carenza per specifiche categorie di stranieri, sono già state oggetto di verifica giuridica e ritenute conformi sia al diritto costituzionale sia agli obblighi internazionali. Tali distinzioni, inoltre, non sono mai basate esclusivamente sulla nazionalità, ma tengono conto di fattori come il radicamento sul territorio e la necessità di una gestione finanziaria equilibrata.

Nelle conclusioni, il Consiglio di Stato evidenzia che gli strumenti già in vigore rispondono, nei limiti consentiti dal diritto superiore, alle finalità indicate nella mozione. Eventuali ulteriori restrizioni, in particolare un differimento dell'accesso alle prestazioni assistenziali, potrebbero risultare incompatibili con il diritto costituzionale all'assistenza minima garantito dall'art. 12 della Costituzione federale, con il rischio di generare situazioni di grave disagio sociale.

Inoltre, le conseguenze in termini di diritto di soggiorno per i cittadini stranieri che percepiscono prestazioni sociali sono già disciplinate dalla normativa federale, che prevede la possibilità di revoca o mancato rinnovo dei permessi in caso di dipendenza prolungata dall'aiuto sociale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e della giurisprudenza vigente.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ritiene che non vi siano motivi per incaricare un perito esterno, poiché l'attuale assetto normativo cantonale e federale disciplina già in maniera equilibrata l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali, garantendo nel contempo il rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La proposta della mozione è una "falsa buona idea". All'apparenza ha un carattere neutrale e si intuisce l'obiettivo, che è quello di ridurre gli aiuti sociali ai non svizzeri. Anche se l'atto parlamentare punta per evidenti motivi sul termine "ticinesi", si suppone che l'intento non sia quello di colpire anche cittadine e cittadini svizzeri che vivono nel Cantone.

Come evidenziato nel messaggio n. 8507 del Consiglio di Stato, il quadro normativo vigente disciplina già in maniera equilibrata l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini stranieri, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. La Legislazione cantonale e federale prevede infatti, laddove giustificato, condizioni aggiuntive o periodi di carenza per determinate prestazioni, come gli aiuti allo studio o gli assegni integrativi e di prima infanzia, che richiedono un radicamento minimo nel territorio cantonale.

Per altre prestazioni, come la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (Ripam) o le prestazioni assistenziali di base, il Cantone non dispone invece di margini di intervento, poiché l'accesso è regolato da norme federali e da obblighi internazionali che garantiscono la parità di trattamento.

È fondamentale ricordare che il nostro sistema sociale si fonda sul principio di non discriminazione e sulla tutela della dignità umana, assicurando che nessuna persona in stato di bisogno venga esclusa dall'aiuto minimo garantito dall'art. 12 della Costituzione federale. Limitare ulteriormente l'accesso a queste prestazioni rischierebbe di generare nuove disuguaglianze e di compromettere il ruolo delle politiche sociali nel promuovere coesione e solidarietà.

Estendere il periodo di carenza potrebbe comportare il rischio di far cadere le persone e le famiglie in una situazione di indigenza, rendendo quindi necessari gli interventi sociali protetti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza, vanificando quindi il teorico effetto positivo a favore dei conti dello Stato della misura della quale i mozionanti chiedono l'analisi di fattibilità.

La minoranza 2 della Commissione rileva, inoltre, che incaricare un perito esterno rappresenterebbe un inutile dispendio di risorse. Le analisi e i dati richiesti dalla mozione sono già pienamente disponibili presso il Dipartimento della sanità e della socialità, che ha fornito (nel messaggio governativo) una valutazione dettagliata e aggiornata, sia sul piano normativo sia su quello statistico. Occorre inoltre evitare che il dibattito attorno all'accesso alle prestazioni sociali per le persone straniere alimenti stereotipi o stigmatizzazioni ingiustificate, che non trovano riscontro nei dati ufficiali.

Le tabelle statistiche contenute nel messaggio n. 8507 del Consiglio di Stato mostrano una sostanziale stabilità negli ultimi cinque anni della distribuzione degli aiuti sociali tra cittadine e cittadini svizzeri e stranieri con i vari tipi di permesso, e questo per tutti i tipi di aiuti presi in esame. Sono dati che contraddicono l'ipotesi formulata dalla Mozione e ripresa dal rapporto di maggioranza, secondo la quale il Ticino sarebbe afflitto da un "turismo sociale" dilagante.

La lotta agli abusi e al presunto "turismo sociale" deve avvenire attraverso strumenti mirati e rispettosi delle normative, non con misure che penalizzino indiscriminatamente un'intera categoria di cittadini.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di queste considerazioni, la minoranza 2 della Commissione ritiene che la mozione non porti alcun valore aggiunto e che non vi siano elementi concreti per giustificare ulteriori approfondimenti. Affidare un incarico esterno non farebbe che duplicare informazioni e attività già disponibili e ben gestite a livello cantonale.

Per queste ragioni, invitiamo il Gran Consiglio a respingerla, ribadendo l'importanza di orientare l'azione politica verso interventi concreti di sostegno sociale, capaci di garantire equità e inclusione.

Per la minoranza 2 della Commissione sanità e sicurezza sociale:

Giulia Petralli e Maurizio Canetta, correlatori
Forini